DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO IN UN PROCESSO PRODUTTIVO O IN UN PROCESSO DI COMBUSTIONE

Art. 18

Modifiche di disposizioni autorizzative

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le quali e' stata inoltrata domanda di rinnovo entro il 31 maggio 1994 e quelle in scadenza nel periodo compreso tra il 1 giugno 1994 e il 1 dicembre 1994, vengono prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata annuale. Le variazioni di dette autorizzazioni sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate, a condizione che non vengano modificati il quantitativo e la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni. E' differito al 1 giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Versione in vigore dal 10 luglio 1994, non più in vigore dal 8 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione
Estremi	Decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-riutilizzo-dei-residui-derivanti-da-cicli-438-1994/art-18-modifiche-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it